

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 22

Adunanza 18 giugno 2013

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI PINO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 393 – 24070/2013

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, presso la Sala del Consiglio Provinciale – P.zza Castello, 205 – Torino, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori CARLO CHIAMA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE e IDA VANA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Avetta.

Premesso che per il Comune di Pino Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 48 - 849 del 08/10/1990, successivamente modificato con la Variante strutturale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 1/2007, approvata con D.C.C. n. 46 del 21/10/2010 (BUR n. 47 del 25/11/10);
- ha approvato sei Varianti parziali al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 23 del 17/05/2010 la Deliberazione programmatica per la Variante generale al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/77;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 12 del 06/03/2013, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Provincia in data 11/05/2013 (pervenuto il 13/05/2013), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma; (*Prat. 030/2013*);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 7.016 abitanti (al 1971); 7.701 ab. (al 1981); 8.428 ab. (al 1991); 8.238 ab. (al 2001), e 8.481 ab. (al 2011) dati che evidenziano un incremento nell'ultimo decennio, dopo una sostanziale stabilità;
- superficie territoriale di 2.182 ettari in territorio collinare, dei quali 92 con pendenze inferiori al 5%, 1.388 con pendenze tra il 5% e il 25%, i rimanenti 702 con pendenze superiori al 25%; è caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 927 ettari (circa il 42% della superficie territoriale), dalle quali deriva una prevalente caratterizzazione di pregio ambientale del territorio;
- è compreso nell'Ambito 2 di approfondimento sovra comunale "*Chierese*", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio provinciale per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- sistema produttivo: non è compreso in alcun ambito produttivo dal PTC2;
- è individuato dal PTC2 tra i centri turistici di "*interesse provinciale*";
- è classificato quale "*Centro Storico di tipo C*", di media rilevanza;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex S.S. n. 10 (ora di interesse regionale) e dalle Strade Provinciali n. 5, 114, 115 e 123;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Castelvechio, Rio del Gallo, Rio Mongreno, Rio Vaiors, Rio di Gola, Valle dei Ceppi;
  - il "*Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001 e pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di frane attive areali (12,45 ha), frane quiescenti areali (34,53 ha) e di una frana non cartografabile;
- tutela ambientale:
  - presenza di vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004) esteso su gran parte del territorio comunale, e considerato dal PPR adottato;
  - Area Protetta Regionale Istituita "*Parco Naturale della Collina di Superga*" e Biotopo Comunitario BC 10002, che interessa una superficie comunale di circa 373 ettari;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare di una Variante Parziale al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 12/2013 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C. in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata, propone le seguenti modifiche alle Norme Tecniche di Attuazione:

- il recepimento delle definizioni degli indici e dei parametri edilizi stabiliti dal regolamento edilizio tipo regionale;
- la diffusa riformulazione di disposizioni relative, tra le altre, ai seguenti aspetti normativi di maggior rilevanza:
  - ai distacchi tra gli edifici e all'altezza delle costruzioni;
  - alle modalità attuative dei Piani esecutivi Convenzionati;
  - il rinvio alla disciplina vigente in materia di agibilità e titoli abilitativi;
  - la conferma del divieto di edificazione su lotti con capacità edificatoria già esaurita;
  - alla disciplina delle destinazioni d'uso;
  - sulla possibilità di ricostruzione di un edificio a seguito di ordinanza di demolizione onde garantire l'incolumità pubblica;

- sullo scomputo di opere di urbanizzazione;
- il recepimento nel P.R.G.C. della disciplina regionale sul commercio, a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 27/2012 e della D.C.R. n. 121-42501/2012;
  - altri adeguamenti normativi di limitata entità, necessari ad una migliore gestione attuativa del P.R.G.C.;

Alla Variante risulta allegata la verifica di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica comunale ai sensi della L.R. 52/2000;

evidenziato che, in considerazione dei contenuti previsti, la deliberazione di adozione n. 12/2013 reca la motivata dichiarazione di esclusione della Variante dalle procedure in materia di Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

preso atto che il comma 3 dell'art. 89 *"Disposizioni transitorie"*, L.R. n. 3 del 25/03/2013 (pubblicata sul BUR n. 13 del 28/03/2013) prevede: *"I procedimenti di formazione e approvazione .....delle relative varianti, avviati e non ancora conclusi, ai sensi della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono concludere il loro iter nel rispetto delle procedure disciplinate dalle disposizioni di cui agli articoli ...17....della l.r. 56/1977, nel testo vigente sino alla data di entrata in vigore della presente legge....."*;

constatato che la Variante parziale in oggetto è stata adottata con D.C.C. n. 12/2013 del 06/03/2013 ai sensi del comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., antecedentemente alla data di entrata in vigore (12/04/2013) della L.R. 3/2013 e, pertanto, potrà concludere l'iter secondo le procedure previgenti;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;

constatato che nella deliberazione comunale compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/06/2013;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 27/05/2013;

vista la deliberazione del Consiglio Provinciale prot. n. 294297 del 26/10/2004, con la quale sono state stabilite le modalità per l'espressione dei pareri della Provincia su atti concernenti i Piani regolatori comunali e le loro varianti e più specificatamente quanto stabilito, nell'ultimo periodo del punto 1. *"La deliberazione può essere corredata da segnalazioni di*

*eventuali incompletezze materiali nell'elenco degli elaborati trasmessi e costituenti il P.R.G., ai sensi delle leggi vigenti e dallo stato dell'iter di eventuali progetti sovracomunali approvati o in corso di approvazione, riguardanti l'ambito del territorio comunale";*

evidenziato che la Variante non esplicita alcun riferimento circa la sussistenza o meno dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 7 al P.R.G.C., del Comune di Pino Torinese, adottato con deliberazione del C.C. n. 12 del 06/03/2013, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovra comunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di variante parziale al P.R.G.C. viene segnalata la seguente incompletezza materiale:
  - il Progetto Definitivo della Variante dovrà esplicitare la sussistenza o meno dell'obbligo di adeguare lo Strumento Urbanistico Generale alla Variante al P.T.C. vigente in materia di aziende a Rischio di Incidente Rilevante (R.I.R.), approvata con D.C.R. 12 ottobre 2010, n. 23 - 42501 (BUR n. 43 del 28/10/2010), nei termini stabiliti dalle Norme di Attuazione;
3. di trasmettere al Comune di Pino Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to B. Buscaino

Il Presidente della Provincia  
f.to A. Saitta

